



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, con il quale *“E’ istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 25 maggio 2016, n. 183, recante *“Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*, ed in particolare, l’articolo 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, ed in particolare l’articolo 6-bis ha istituito la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”* ed in particolare l’articolo 13 *“Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*, comma 1, lett. b), punto 5, che ha inserito, all’articolo 8, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il comma 4-bis che dispone *“Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2021, n. 224, con il quale è stata ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP);

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del citato D.M. n. 224 del 24 novembre 2021, che nel disciplinare la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

informativo nazionale per la prevenzione (SINP), prevede, tra gli altri anche un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'individuazione, per ciascun componente, di un supplente;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 dicembre 2021, n. 252 con il quale è stato ricostituito il Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede, quale rappresentante dell'INL, in seno al Tavolo in parola, il dott. Bruno Giordano;

VISTO il decreto n. 18 dell'8 febbraio 2022 con il quale il dr. Gennaro Gaddi è stato designato, quale rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), con funzioni di coordinatore;

VISTA l'e-mail con cui la Segreteria del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro ha indicato – in seno al Tavolo in parola, la dott.ssa Ilaria Feola, quale proprio rappresentante effettivo, e il dott. Luigi Buonomo, quale proprio rappresentante supplente

DECRETA

Articolo 1

1. La dott.ssa Ilaria Feola è designata, quale rappresentante effettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro in seno al Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), in sostituzione del dott. Bruno Giordano.

Articolo 2

1. Il dott. Luigi Buonomo è designato, quale rappresentante supplente dell'Ispettorato nazionale del lavoro in seno al Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 20 giugno 2022

FIRMATO Andrea Orlando